

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

N. : 261 del 27/07/2010

Oggetto : TESTAMENTO BIOLOGICO. APPROVAZIONE DEL MODELLO E DEL DISCIPLINARE PER LA TENUTA DEI TESTAMENTI BIOLOGICI E ISTITUZIONE DEL REGISTRO.

L'anno duemiladieci, il giorno 27 del mese di Luglio, alle ore 15:30, con la continuazione in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

		Pres./Ass.
- RAVAIOLI ALBERTO	Sindaco	presente
- GAMBERINI ANTONIO	Vice Sindaco	presente
- BELTRAMI ANTONELLA	Assessore	assente
- BIAGINI ROBERTO	Assessore	presente
- BULDRINI VITTORIO	Assessore	presente
- FIORI ANNA MARIA	Assessore	presente
- MAGRINI JURI	Assessore	assente
- TADDEI PAOLA	Assessore	assente
- TURCI DONATELLA	Assessore	assente
- VISANI KAREN	Assessore	assente
- ZANZINI ANDREA	Assessore	presente
- ZERBINI SAMUELE	Assessore	presente

Totale presenti n. 7 - Totale assenti n. 5

Presiede RAVAIOLI ALBERTO nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE LAURA CHIODARELLI.

OGGETTO: Testamento Biologico. Approvazione del modello e del disciplinare per la tenuta del registro dei Testamenti Biologici e istituzione del registro.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Consiglio Comunale di Rimini in data 21/01/2010 con delibera n. 8 ha approvato una mozione sul Testamento Biologico, impegnando la Giunta e il Sindaco:

- 1) a predisporre un modulo che raccolga le dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nel quale ogni cittadino interessato possa esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari sia in caso di malattia o lesione celebrale irreversibile o invalidante sia in caso di malattia che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione;
- 2) ad istituire un registro telematico che raccolga le dichiarazioni e a definirne il regolamento d'accesso;

PRECISATO che la dichiarazione anticipata di volontà dei trattamenti di natura medica è l'atto scritto con il quale il dichiarante indica in anticipo i trattamenti medici a cui non intende essere sottoposto nel caso in cui non sia più in grado di esprimersi consapevolmente;

ATTESO che la possibilità di formare un Testamento Biologico, in assenza di una specifica legge dello Stato, la si ricava da fondamenti giuridici contenuti nei seguenti atti:

- *Costituzione italiana.* In essa sono contenute diverse disposizioni che fanno considerare il diritto di autodeterminazione rispetto ai trattamenti medici un diritto costituzionalmente riconosciuto;
Art. 2, ove la disposizione "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo", sancisce il principio della centralità e della autonomia della persona umana, ed implica quindi il rispetto e la tutela della sua volontà e delle sue aspirazioni;
Art. 13, ove le disposizioni:
 - "La libertà personale è inviolabile".
 - "Non è ammessa nessuna forma di restrizione, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge".stanno a significare che nessuno può essere soggetto ad atti che risultino invasivi della propria sfera fisica e psicofisica a meno che questi non siano espressamente previsti dalla legge;
Art. 32, ove le disposizioni:
 - "La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo";
 - "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana";stanno a significare la necessità che vi sia un'espressione di libera scelta dell'individuo nell'accettare o meno un determinato trattamento sanitario;
- *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea* sancisce che il consenso libero e informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino, afferente i diritti e l'integrità della persona (titolo I, dignità, art. 3: diritto all'integrità della persona);
- *La Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione di Oviedo) del 4 aprile 1997, ratificata in Italia con L. n. 145/2001.* Tale atto di derivazione internazionale, all'art. 9 prevede che debbano essere presi in considerazione i desideri precedentemente

espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non sia in grado di esprimere la sua volontà;

- *Il Codice di deontologia medica*, che si applica a tutti gli appartenenti all'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, che stabilisce:
 - all'art. 16 che il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato;
 - all'art. 35 che il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente. In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona;
 - all'art. 38 che il medico deve attenersi, nell'ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa. Il medico se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tener conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato;
- *Le raccomandazioni del Comitato nazionale per la bioetica* contenute nelle Dichiarazioni anticipate di trattamento, elaborato in data 18 dicembre 2003;
- *La giurisprudenza formatasi in materia (Cassazione Civile sentenza n. 21748 del 2007)*, la quale riconosce che è possibile formare un Testamento Biologico predisponendo un atto che permette di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione sui trattamenti sanitari di fine vita, nell'eventualità in cui si dovesse trovare nell'incapacità di esprimere il proprio consenso;

CONSIDERATO che i fondamenti giuridici surrichiamati, già indicati nella mozione approvata del Consiglio Comunale rendono possibile la formazione di una dichiarazione anticipata di trattamento;

PRECISATO che il Comune in base all'art. 3, comma 2 del T.U.E.L è l'Ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne cura lo sviluppo; e che in base all'art. 3 del proprio Statuto indirizza la propria attività alla rimozione delle cause di qualsiasi natura che impediscono il pieno sviluppo morale e materiale del cittadino, riconoscendo che la dignità e il valore della persona sono condizioni intrinseche di tutti gli esseri umani, indipendentemente dal loro genere, etnia, età e capacità e contribuisce alla tutela della salute e della sicurezza della collettività nell'ambito delle leggi dello Stato e della Regione;

RITENUTO sulla base di tali principi di promuovere la piena dignità e rispetto delle persone, anche nella fase terminale della vita, di istituire il registro dei Testamenti Biologici, con la finalità di consentire a tutti i cittadini manifestazioni di volontà, circa le scelte di fine vita quando se ne ravvisi la necessità. Il registro ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;

RISCONTRATA la possibilità per il Comune di istituire registri diversi rispetto a quelli propri della anagrafe, desunta dalla Sentenza del Tar Toscana 11/06/2001 n. 2041, secondo la quale l'iscrizione in tali registri particolari non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri e doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini e agli scopi che l'Amministrazione comunale ritiene meritevoli di tutela;

VISTI la relazione del Direttore Affari Generali e il riferimento del Direttore Servizi Educativi e Protezione Sociale in ordine alla non immediata fattibilità del registro telematico dei Testamenti Biologici;

RITENUTO pertanto di procedere alla istituzione del registro per la tenuta dei Testamenti Biologici in forma cartacea;

VISTA la proposta attuativa delle indicazioni contenute nella mozione, formulata dal Direttore Affari Generali, incaricato del procedimento dal Sindaco con nota prot. 114400 del 20/07/2010;

VISTO il referto di Giunta, prot. 111450 del 13/07/2010 favorevole circa il modello di dichiarazione anticipata di trattamento sanitario da utilizzare da parte dei dichiarante;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 26.07.2010 dal Direttore Direzione Affari Generali Dr. Ivano Muratori, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che, trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non è dovuto il parere di regolarità contabile;

SENTITO il Segretario Generale;

CON 6 voti favorevoli, 1 contrario e nessun astenuto espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di approvare:
 - il modello di presentazione del Testamento Biologico nel quale il dichiarante potrà esprimere le proprie dichiarazioni (allegato A);
 - il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a cura del dichiarante testamentario (allegato B);
 - il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a cura del fiduciario, del supplente del fiduciario e del testimone (allegato C);
- 2) di istituire un registro cartaceo dei Testamenti Biologici, per la raccolta e conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario;
- 3) di stabilire che il registro istituito al punto precedente sarà funzionante e operativo dal 15 settembre 2010 e che da tale data potranno essere depositati i testamenti biologici di cui al punto 1;
- 4) di approvare il disciplinare per la tenuta del registro dei Testamenti Biologici (allegato D);
- 5) di approvare l'opuscolo informativo/vademecum (allegato E);
- 6) di individuare:
 - nell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) il servizio addetto alla prima accoglienza, ovvero a fornire ogni utile informazione ai cittadini ai fini dell'iscrizione nel registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario;
 - nel Settore Demografico, il servizio preposto alla raccolta e conservazione delle dichiarazioni

medesime e alla tenuta e gestione del registro dei Testamenti Biologici;

- 7) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Direttore Affari Generali;
- 8) di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, così come dettagliatamente richiamato nella premessa.

Deliberazione di G.C. n. 261 del 27/07/2010

SINDACO

F.to RAVAIOLI ALBERTO

SEGRETARIO GENERALE

F.to LAURA CHIODARELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo comunale incaricato dal servizio, attesta che per copia della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni dal 28.07.2010.

Rimini li 28.07.2010

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ivano Muratori